

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3873 del 03/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di CASALGRANDE in Via Smonto Brugnola, 14, per adeguamento al D.M. 127/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4022 del 03/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.11968/2025

D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di CASALGRANDE in Via Smonto Brugnola, 14, per adeguamento al D.M. 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Smonto Brugnola, 14, in comune di Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2024-1164 del 27/02/2024, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Rilevato che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2"*).

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A., con sede legale in Via XXV Aprile n. 70 nel comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia ed impianto in Via Smonto Brugnola n.14 in comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/56304 del 25/03/2025.

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta consistenti nella planimetria aggiornata dell'impianto, nelle procedure predisposte per la gestione dei rifiuti e la tracciabilità dei materiali ottenuti, nel rispetto dell'allegato 1 del D.M. n. 127/2024, nella illustrazione delle fasi di accettazione e selezione dei rifiuti e nella precisazione che la configurazione impiantistica sarà adeguata a quanto previsto dal DM 127/24 entro il 30 settembre 2025, acquisita al protocollo ARPAE n. 106537 del 13/06/2025.

Preso atto che in tale istanza, la ditta illustra la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 127/2024, aggiorna la planimetria di riferimento, tenuto conto della nuova disposizione del citato decreto ministeriale, senza apportare modifiche ai quantitativi di rifiuti attualmente gestiti.

Tenuto conto che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 essendo effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni legislative del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/42714 del 05/03/2025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*;
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*.

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.**" per l'impianto ubicato in Via Smonto Brugnola, 14, in comune di Casalgrande, provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che a seguito del presente aggiornamento dell'AUA rimane attribuito il numero **21** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
3. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-1164 del 27/02/2024 adottata da ARPAE precisando che:
 - a. restano validi i contenuti, la scadenza, e gli allegati 1 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006), 2 (Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/2006), e 4 (Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001) della vigente autorizzazione con atto di ARPAE n. DET-AMB-2024-1164 del 27/02/2024;
 - b. l'"Allegato 3 – Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06" della vigente autorizzazione DET-AMB-2024-1164 del 27/02/2024 deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 3 Bis - Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06" unito al presente atto, a decorrere dalla data del 01/10/2025;

4. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti ai sensi del DM 127/2024, è la "Tavola 01 - Rev. A" acquisita al protocollo ARPAE n. 106537 del 13/06/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 3 Bis – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.**
Impianto: Casalgrande – Via Smonto Brugnola, 14

Registro Provinciale Recuperatori n. **21**

L'istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella "Tavola 01 - Rev. A" acquisita al protocollo ARPAE n. 106537 del 13/06/2025, e prevede l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024, come sotto specificato, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione.

Descrizione attività di gestione rifiuti

La ditta svolge attività di gestione rifiuti ed anche esecuzione di opere stradali in genere.

La ditta è autorizzata all'attività di gestione rifiuti per l'operazione di recupero R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:

- 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto";*
- 13.1 *"ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali".*

Per l'adeguamento al **DM 127/2024**, la ditta prevede un riassetto delle tipologie di rifiuti gestiti e delle attività di recupero con operazione R5, in sintesi prevedendo quanto di seguito esposto:

- procede alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del **DM 127/2024** per i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione identificati ai seguenti codici EER:
 - 170101 *"Cemento";*
 - 170102 *"Mattoni";*
 - 170103 *"Mattonelle e ceramiche";*
 - 170107 *"Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106";*
- prosegue in continuità con la gestione dei rifiuti non pericolosi e relative tipologie, ai sensi del **DM 05/02/1998** come sotto indicato:
 - tipologia 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto"* per i rifiuti identificati al codice EER:
 - 170802 *"materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01" appartenenti alla tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto";*

- tipologia 13.1 *"ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali"* per i rifiuti identificati al codice EER:
 - 100102 *"ceneri leggere di carbone"* .

Rispetto alla precedente gestione rifiuti rimangono invariati sia i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo,

sia i quantitativi annui di rifiuti oggetto di recupero R5, nonché la tipologia ed i codici EER.

La operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio funzionale operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti è di 1750 tonnellate/giorno, di cui 75,00 tonnellate/giorno relativamente ai rifiuti di cui al punto 13.1 lett. b dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/1998.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto.

L'attività di recupero R5 viene svolta sui rifiuti riconducibili alla tipologie 7.1 sopra indicati per la produzione di aggregato recuperato conforme al DM 127/2024.

Il ciclo di lavorazione della Ditta consiste essenzialmente nella gestione dell'impianto per la lavorazione, selezione e frantumazione di materiali inerti con produzione di aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024.

I rifiuti vengono prelevati dall'area di accettazione e avviene la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, manualmente o tramite la pala meccanica.

Il materiale in uscita dalla lavorazione viene stoccato nelle aree individuate in planimetria con la dicitura "RL DM 127/24" e aree "EoW DM 127/24" destinate ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti; ogni area sarà contraddistinta dalla cartellonistica corrispondente. Il volume massimo dei cumuli è pari a 3.000 m³.

La ditta ha adottato un Sistema di Gestione per il controllo della qualità, in ottemperanza al D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024, con procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, comprensivo del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.

La ditta dichiara che le fasi sotto illustrate saranno effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento.

I rifiuti sono soggetti alle fasi di lavorazione di seguito esposte.

Verifiche sui rifiuti in ingresso

Queste, sinteticamente consistono nell'esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso, nel controllo visivo del materiale in ingresso, per accettare solo quelli autorizzati, ovvero rifiutarli in caso venisse riscontrata la presenza di rifiuti non conformi, stoccati in area dedicata, individuata in planimetria. I rifiuti accettati vengono pesati, registrati e stoccati in attesa di una prima selezione, rimozione e separazione di qualsiasi materiale estraneo e successivamente vengono avviati alla produzione di aggregato recuperato. Ogniqualvolta si verifici la necessità, vengono effettuati i controlli supplementari. In caso di rifiuti identificati tramite codice a specchio, preventivamente al ritiro del rifiuto, sono richieste le analisi o altra documentazione atta a documentare la non pericolosità del rifiuto.

Procedimento di lavorazione e depositi

I rifiuti in ingresso all'impianto, già dichiarati conformi, vengono stoccati in attesa della lavorazione, che avviene tramite utilizzo di frantumatore semovente cingolato Marca Continental Nord, che effettua la separazione delle frazioni metalliche, la macinazione, vagliatura e selezione granulometrica.

Verifica della qualità dell'aggregato recuperato

La ditta effettua le verifiche sui parametri della Tabella 2 Allegato 1 al D.M. 127/2024, provvedendo ad effettuare gli opportuni controlli analitici a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato.

Su ogni lotto di aggregato recuperato costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³, viene effettuato il campionamento; i campioni prelevati sono conservati presso l'impianto di produzione per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Al raggiungimento del quantitativo stabilito, e comunque almeno annualmente, ogni lotto di produzione viene sottoposto all'esecuzione di:

- test sul campione di aggregato recuperato, con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 del DM 127/2024, a seconda degli utilizzi cui è destinato il lotto;
- test di cessione con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 3 del DM 127/2024, per valutare la compatibilità ambientale del prodotto;

Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

L'azienda, previa verifica delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato di cui alle tabelle 4, 5 e 6 del DM 127/24, attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000, per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La ditta conserva presso la sede legale una copia della dichiarazione per un periodo di cinque anni dalla data di invio della stessa all'Autorità competente mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Inoltre, conserva per un anno dalla data di invio della dichiarazione di conformità, presso l'impianto di produzione un campione di aggregato recuperato prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato; il prelievo è effettuato in conformità alle norme UNI indicate nell'art. 5 c. 4 del Decreto 127/24. La ditta dichiara che le modalità di conservazione garantiscono la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato, idonee a consentire la ripetizione delle analisi. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando i moduli Allegato 3 "Dichiarazione di conformità, barrando la norma tecnica di riferimento a seconda della destinazione dell'aggregato recuperato.

La ditta precisa che i tempi previsti per l'inizio dell'effettivo svolgimento dell'attività conformemente al D.M. 127/2024 e per la configurazione impiantistica indicata nella planimetria di riferimento per l'impianto relativamente all'adeguamento dell'attività al D.M. 127/2024, sarà effettiva dal 01/10/2025.

Prescrizioni

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 è costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³.
3. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
4. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella

- n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
6. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distintamente individuate e ben indicate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
 7. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
 8. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
 9. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti, "Tavola 01 - Rev. A" acquisita al protocollo ARPAE n. 106537 del 13/06/2025.
 10. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero dei rifiuti e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
 11. **La potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a 1750 tonnellate, di cui 75,00 t/g relativamente ai rifiuti di cui al punto 13.1 lett. b dell'allegato 1 del DM 5/2/1998.**
 12. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
 13. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
 14. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
 15. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
 16. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
 17. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
 18. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
 19. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
 20. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
 21. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione

presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:

- urbanistica ed edilizia;
- inquinamento atmosferico;
- prevenzione incendi;
- scarico di acque reflue;
- inquinamento acustico;
- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

D.M. 05/05/1998	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all’attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	170101	cemento				
	170102	mattoni				
	170103	mattonelle e ceramiche				
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106				
TOTALE			14.821*	20.750*	14.821*	20.750*

* nei totali è compreso anche il codice EER 170802 che viene gestito conformemente al D.M. 05/02/1998

Operazione R5, conformità al D.M. 05/02/1998

7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto					R5	
7.1.3 lett. a)	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]					R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero						R5	
7.1.4	<i>materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205</i>						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggi o annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01						
TOTALE		o	o	o	o	o	o

° quantitativi ricompresi nei totali della tabella dei rifiuti gestiti ai sensi del D.M. 127/2024

Operazione R5, conformità al D.M. 05/02/1998

13.1	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali						R5	
13.1.3 lett. b)	produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							R5	
13.1.4 lett. b)	conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggi o annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
100102	ceneri leggere di carbone	670	523	5.128	4.000	5.128	4.000	
TOTALE		670	523	5.128	4.000	5.128	4.000	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.